

Prot.003/2020

Bologna, 7 gennaio 2020

OGGETTO 9572

**Al Presidente**  
**dell'Assemblea Legislativa**  
**della Regione Emilia-Romagna**  
**SEDE**

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA**

Il sottoscritto **Andrea Galli**, Consigliere Regionale di Forza Italia e Capogruppo di Forza Italia

**Premesso che**

- In data 23/10/19 e' stata depositata un'interrogazione per fare luce sul sospetto di un abuso edilizio in prossimità della linea ferroviaria Firenze - Bologna al Km 86+800 circa, lato destro, nel Comune di **Castelfranco**, frazione di **Castelfranco** precisamente in Via A.Costa 146.

- L'art. 49 del DPR 11 luglio 1980 n. 753 prevede che in prossimità delle linee ferroviarie siano vietati l'ampliamento, la costruzione e la ricostruzione di edifici o manufatti di qualsiasi tipo ad una distanza da misurarsi in proiezione orizzontale inferiore ai **trenta metri** dal limite della zona di occupazione della rotaia più vicina.

- In seguito ad alcune segnalazioni **'RFI' (Rete Ferrovie Italiane)** ha provveduto in data **9.11.2018** ad effettuare un sopralluogo presso **Castelfranco** censito al NCEL **Castelfranco** - mappale **Castelfranco** - sub **Castelfranco**, intestato alla Società **Castelfranco**.

Da questo sopralluogo è emerso che l'immobile è posto all'interno della fascia di rispetto ferroviaria ( 27 metri di distanza dalla rotaia più vicina ) e che per quest'ultimo sia stata presentata presso il Comune di **Castelfranco** la pratica edilizia **'SCIA'** n' 64/2017 del

**Andrea Galli**  
Capogruppo Forza Italia

31.05.2017 – Prot. n. 9775 e successiva SCIA in variante n' 75/2017 del 16.06.2017 – Prot. n. 10914.

### **Evidenziato che**

- I soggetti **responsabili** dell'**abuso edilizio** (committente, costruttore e direttore dei lavori) sono definiti nell'art. 29 comma 1 del D.P.R. 380/2001 :

*“Il titolare del permesso di costruire, il **committente** ed il **costruttore** sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.*

*Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle **sanzioni** pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in **danno**, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.”*

- Il D.P.R. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), all'art. 45 “norme relative all'azione penale”, comma 1, prevede infatti che:

“L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati portati a termine i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'art.36.”

- L'art. 44 del T.U. dell'edilizia stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica :

. l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;

. l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

**Andrea Galli**

Capogruppo Forza Italia

. l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

### **Considerato che**

- A differenza di quanto inizialmente stabilito da RFI al primo sopralluogo a [redacted] (il quale aveva prodotto come esito la negazione della deroga all'art. 49 del DPR 11 luglio 1980 n. 753) i lavori presso l'edificio più volte sopracitato sono andati avanti.
- I lavori in questione sono fonte di importanti disagi per i residenti nelle aree immediatamente circostanti.
- La totalità dei lavori in questione viene ed è sempre stata portata avanti senza che il condominio con il quale l'edificio in esame condivide un lato abbia mai concesso autorizzazione alcuna.
- Nella risposta scritta all'interrogazione n. 8990/2019 depositata dal sottoscritto Consigliere Regionale Andrea Galli l'Architetto [redacted] al punto n. 3 sostiene che tutti i danni provocati al magazzino in questione ( oggetto di SCIA n. 64/2017 e 75/2017 ) dalla vicinanza ai binari della ferrovia sono di responsabilità di RFI.
- Il responsabile dell'ufficio urbanistica ed edilizia privata di [redacted], con nota da lui firmata del 27/8/2019 afferma: " Il rilascio della presente autorizzazione in deroga non potrà mai dare luogo ad alcuna richiesta di risarcimento né di realizzazione di

**Andrea Galli**

*Capogruppo Forza Italia*

qualsivoglia opera mitigativa, nei confronti di RFI, per danni ed inconvenienti di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, che possano verificarsi in conseguenza dell'esercizio ferroviario attuale o di futura istituzione, compreso i disagi acustici e le vibrazioni. ”

### **Interroga per conoscere**

1. Per quale motivo l'Architetto \_\_\_\_\_ sostiene che la totalità dei danni provocati allo stabile in questione a causa della vicinanza con i binari della ferrovia siano da attribuire ad RFI alla luce della nota del responsabile dell'ufficio urbanistica ed edilizia privata di \_\_\_\_\_, sopra citata.

Andrea Galli

